



# **Giurisprudenza relativa alla Croazia, paese Dublino, 2022**

Analisi giuridica e raccomandazioni dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati

Berna, 21 febbraio 2023

**Colofone**

Editrice

Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR)

Casella postale, 3001 Berna

Tel. 031 370 75 75

Fax 031 370 75 00

E-mail: [info@fluechtlingshilfe.ch](mailto:info@fluechtlingshilfe.ch)

Internet: [www.osar.ch](http://www.osar.ch)

Conto per i donativi: CP 30-1085-7

Lingua

Italiano, Francese, Tedesco

COPYRIGHT

© 2023 Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR), Berna

È permesso realizzare copie e ristampe con indicazione della fonte.

# Sommario

<b>1</b>	<b>I fatti principali in breve.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Sentenza di riferimento E-3078/2019 (12 giugno 2019) .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Ricorsi accolti nel 2022.....</b>	<b>6</b>
4.1	Insufficiente accertamento dei fatti da parte della SEM .....	6
<b>5</b>	<b>Ricorsi respinti nel 2022 .....</b>	<b>6</b>
5.1	Respingimenti .....	6
5.1.1	Accertamenti dell'ambasciata .....	7
5.1.2	Carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2, del regolamento Dublino III .....	8
5.1.3	Respingimenti dall'interno del paese .....	9
5.2	Violenza della polizia .....	10
5.3	Assistenza sanitaria .....	11
5.3.1	Obbligo previsto dalla Direttiva accoglienza UE .....	11
5.3.2	Trattamento psichiatrico .....	12
5.4	Riferimento alla società civile .....	13
<b>6</b>	<b>Giurisprudenza internazionale.....</b>	<b>14</b>
6.1	CEDU .....	14
6.1.1	Daraibou v. Croatia, 17 gennaio 2023, n. 84523/17 .....	14
6.1.2	M.H. and others v. Croatia, 18 novembre 2021, n. 15670/18 and 43115/18 .....	15
6.2	Tribunali nazionali.....	16
<b>7</b>	<b>Valutazione dell'OSAR .....</b>	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>Posizione dell'OSAR .....</b>	<b>18</b>

*Non si tratta di un elenco completo della giurisprudenza, ma piuttosto di estratti da varie sentenze, per fornire una visione di insieme. A tal fine sono state utilizzate una sentenza di riferimento del 2019 e sentenze del 2022.*

# 1 I fatti principali in breve

La Croazia viola gli obblighi che le derivano dal diritto internazionale, mettendo in atto respingimenti illegali e usando la forza contro le persone in cerca di protezione. Vi sono indicazioni e rapporti che indicano che il problema dei respingimenti non riguarda solo la regione di confine. A prescindere da ciò, l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, OSAR, ritiene inaccettabile che sia la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sia il Tribunale amministrativo federale (TAF) affermino che non vi siano indicazioni che la Croazia non stia rispettando i suoi obblighi di diritto internazionale. Come l'OSAR ha già sottolineato nel suo rapporto sulla violenza della polizia in Croazia e Bulgaria, anche il richiamo alla possibilità di ricorrere a rimedi di tipo legale in Croazia non è appropriato. Nel rapporto sull'assistenza psichiatrica in Croazia, l'OSAR ha spiegato quanto sia difficile accedere a un sostegno adeguato in questo ambito. L'OSAR considera inoltre non giustificato il riferimento al possibile sostegno da parte delle ONG, e vede in modo molto critico il rimando effettuato dalla prassi svizzera ai servizi forniti dalla società civile, dal momento che tali sostegni dovrebbero in realtà essere di competenza dello Stato. Per l'OSAR, i trasferimenti verso la Croazia dovrebbero quindi essere evitati. Se tuttavia avvengono, è necessario ottenere garanzie individuali per assicurare un'accoglienza adeguata.

## 2 Introduzione

La Croazia rimane un Paese rilevante per quanto riguarda i casi di Dublino provenienti dalla Svizzera. L'ultima sentenza di riferimento del TAF risale a più di tre anni fa. Da allora la situazione in Croazia per quanto riguarda il trattamento delle persone rifugiate non è migliorata. Nella fattispecie, pertanto, esamineremo nuovamente<sup>1</sup> la posizione della SEM e, in particolare, quella del TAF.

L'OSAR ha pubblicato nel dicembre 2021 un rapporto sul trattamento delle persone con malattie mentali e un rapporto sulla qualificazione giuridica della violenza perpetrata dalla polizia in Croazia e Bulgaria<sup>2</sup> nel settembre 2022. Da anni monitora la situazione delle persone ritrasferite in base a Dublino in Croazia ed è in contatto con diverse ONG sul posto.

Oltre alla sentenza di riferimento del 2019, la presente analisi mostra una selezione della giurisprudenza del TAF del 2022 relativa alle decisioni di non entrata nel merito (NEM) Dublino concernenti la Croazia. I passaggi in cui le affermazioni del TAF non coincidono con le conclusioni dell'OSAR sono oggetto di commento specifico. Successivamente, vengono discusse due recenti sentenze della CEDU in cui la Croazia è stata condannata per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nell'ultimo capitolo vengono elencate alcune sentenze di altri Paesi europei, prima di concludere con la valutazione e la posizione dell'OSAR.

---

<sup>1</sup> Per la giurisprudenza degli anni precedenti si veda: Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati, *Rechtsprechung zum Dublin-Land Kroatien*, 18 dicembre 2021.

<sup>2</sup> *Violenza della polizia in Bulgaria e Croazia: conseguenze per i trasferimenti Dublino, settembre 2022*. Entrambi i rapporti citati sono ritrovabili all'indirizzo: [www.fluechtlingshilfe.ch/themen/laenderinformationen/dublinlaender-und-sichere-drittstaaten](http://www.fluechtlingshilfe.ch/themen/laenderinformationen/dublinlaender-und-sichere-drittstaaten).

### 3 Sentenza di riferimento E-3078/2019 (12 giugno 2019)

Nella **sentenza di riferimento** del giugno 2019, il Tribunale si è occupato del problema dei respingimenti da parte delle autorità croate al confine con la Bosnia-Erzegovina. La sentenza riguarda un uomo siriano che, stando alle sue dichiarazioni, è stato espulso in Bosnia 18 volte dalle autorità croate sotto costrizione e subendo maltrattamenti. Secondo le informazioni contenute nella banca dati Eurodac, il ricorrente è stato registrato in Croazia il 19 febbraio 2019, ma non ha presentato **alcuna domanda d'asilo**. Le accuse di uso della forza alla frontiera croata non sono un caso isolato; esistono diversi rapporti in merito, alcuni dei quali sono presentati con il ricorso. Al momento della decisione di non entrata nel merito della SEM e della sentenza, le accuse sono inoltre anche molto presenti sui media.<sup>3</sup>

Nella sua sentenza, il TAF si astiene espressamente dall'esaminare se il comportamento delle autorità croate nei confronti delle persone richiedenti asilo, descritto in vari rapporti, sia da considerarsi sufficientemente grave e sistematico da soddisfare la soglia per la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. La Corte sottolinea, tuttavia, che un'indicazione generale da parte della SEM, secondo la quale la Croazia starebbe adempiendo ai suoi obblighi giuridici internazionali, non è sufficiente. La SEM avrebbe dovuto verificare se i richiedenti asilo in Croazia corrono in generale il rischio di trattamenti inumani o degradanti, se vi sia il rischio di respingimento a catena e quindi una violazione del principio di *non-refoulement* e, in caso contrario, **se esistano motivi imperativi per l'entrata in materia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III**.

Il Tribunale critica, inoltre, la SEM per non aver effettuato una valutazione approfondita del proprio potere discrezionale di applicare la clausola di sovranità per motivi umanitari. Il ricorrente ha anche fatto valere problemi medici, come il fatto che gli era stato prescritto un forte psicofarmaco dopo solo un breve consulto medico. **Di conseguenza, la SEM avrebbe dovuto effettuare un esame e chiarire se l'uomo potesse trovarsi in una situazione di emergenza medica dopo il trasferimento**. In sintesi, il Tribunale riscontra una violazione del diritto del ricorrente di essere sentito e del principio inquisitorio. Inoltre, la SEM ha violato l'obbligo di condurre indagini ufficiali ai sensi dell'articolo 12 PA<sup>4</sup> e l'obbligo di motivare la decisione ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 1 PA in combinato disposto con l'articolo 29 paragrafo 2 Cost.<sup>5</sup> Il Tribunale annulla la decisione della SEM e rinvia il caso all'istanza precedente ai fini di un accertamento completo e corretto dei fatti e di una nuova valutazione ai sensi dei considerando. L'8 agosto 2019 la SEM ha emesso nuovamente una decisione di non entrata nel merito, in base alla quale il ricorrente non aveva presentato alcuna argomentazione atta a confutare la competenza della Croazia. Inoltre, i respingimenti riguarderebbero solo le persone illegalmente entrate in Croazia, il che non sarebbe il caso del ricorrente dopo

<sup>3</sup> Ad esempio *Prügel an der EU-Grenze: Wie Kroatien Migranten abschiebt*, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Rundschau del 15 maggio 2019, [www.srf.ch/news/international/ausschaffung-ueber-gruene-grenze-kroatische-polizei-bei-illegaler-abschiebung-gefilmt](http://www.srf.ch/news/international/ausschaffung-ueber-gruene-grenze-kroatische-polizei-bei-illegaler-abschiebung-gefilmt).

<sup>4</sup> Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (Legge federale sulla procedura amministrativa, PA), RS 172.021.

<sup>5</sup> Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.), RS 101.

il trasferimento, purché presenti una domanda d'asilo. Contro tale decisione è stato presentato un nuovo ricorso. Nella sentenza del TAF [E-4211/2019](#) del 9 dicembre 2019 il TAF ritiene ancora una volta che la SEM abbia accertato in modo incompleto la fattispecie giuridicamente rilevante e che ancora una volta non abbia chiarito in modo sufficiente se esistano motivi umanitari ai sensi dell'articolo 29a paragrafo 3 OAsi 1. **Il TAF ha inoltre osservato che, contrariamente al parere della SEM, il modo in cui un Paese tratta le persone migranti e le persone entrate illegalmente al di fuori del quadro Dublino è del tutto rilevante ai fini della valutazione relativa al modo in cui detto Paese adempie ai propri obblighi di diritto internazionale.** Si tratta di un chiarimento importante, anche per quanto riguarda il rispetto degli obblighi del diritto internazionale degli altri Stati di Dublino. La SEM ha successivamente emesso un'ulteriore decisione di non entrata nel merito. Il terzo ricorso in questo caso è pendente davanti al TAF dal marzo del 2020<sup>6</sup>.

## 4 Ricorsi accolti nel 2022

### 4.1 Insufficiente accertamento dei fatti da parte della SEM

In una sentenza del gennaio 2022<sup>7</sup>, il TAF ha criticato la SEM per aver affrontato in modo insufficiente la situazione in Croazia. Inoltre, la SEM avrebbe dovuto occuparsi della condizione psicologica del ricorrente. Il caso è stato rinviato alla SEM. Si tratta di una delle rare sentenze «positive<sup>8</sup>» del 2022 su casi Dublino relativi alla Croazia.

## 5 Ricorsi respinti nel 2022

Nel 2022, la stragrande maggioranza dei ricorsi Dublino concernenti la Croazia è stata respinta. È interessante notare come quasi tutte le sentenze riguardassero ricorsi contro procedure di ripresa in carico concernenti la Croazia. Allo stesso modo, in quasi tutti i casi sottoposti al Tribunale, le autorità croate hanno espressamente acconsentito alla ripresa in carico. In un numero considerevole di sentenze sono coinvolte famiglie con bambini. Di seguito, saranno esaminate le argomentazioni della SEM e del Tribunale rispetto alle asserzioni più frequenti nei ricorsi.

### 5.1 Respingimenti

In numerosi ricorsi sono stati rivendicati respingimenti illegali con l'uso della forza al confine esterno croato, o è stato fatto riferimento a questa documentata e sistematica prassi delle autorità croate.

---

<sup>6</sup> Informazioni fornite dalla Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not (RBS Bern) il 16 febbraio 2023.

<sup>7</sup> TAF, [F-5675/2021](#) del 6 gennaio 2022, vedi anche il servizio della SRF, *SEM darf Asylsuchenden vorerst nicht nach Kroatien zurückschicken del 14 gennaio 2022*, [www.srf.ch/news/schweiz/bundesverwaltungsgesamt-richt-sem-darf-asylsuchenden-vorerst-nicht-nach-kroatien-zurueckschicken](http://www.srf.ch/news/schweiz/bundesverwaltungsgesamt-richt-sem-darf-asylsuchenden-vorerst-nicht-nach-kroatien-zurueckschicken) e il comunicato dell'OSAR *Urteil des BVGer schürt Zweifel an der Praxis von Rückführungen nach Kroatien* del 17 gennaio 2022, [www.fluechtlingshilfe.ch/publikationen/news-und-stories/rueckfuehrungen-nach-kroatien](http://www.fluechtlingshilfe.ch/publikationen/news-und-stories/rueckfuehrungen-nach-kroatien).

<sup>8</sup> Qui sono indicate come positive anche le sentenze che rinviavano il caso all'istanza precedente, ossia tutti i ricorsi che sono stati accolti dal Tribunale.

### 5.1.1 Accertamenti dell'ambasciata

La SEM e il TAF ritengono che il problema dei respingimenti nella zona di confine croata non sia legato ai rimpatri Dublino in Croazia. Questa è la conclusione a cui è giunta l'ambasciata svizzera in loco dopo aver consultato fonti pubbliche e parlato con il Ministero degli Interni croato, organizzazioni delle Nazioni Unite e ONG locali (Centre for Peace Studies, Are You Syrious?) e altri<sup>9</sup>. L'ambasciata ritiene «improbabile» un respingimento a catena delle persone ritrasferite in base a Dublino<sup>10</sup>.

Il TAF non condivide la critica dei ricorrenti, secondo cui, in mancanza della **divulgazione** dei chiarimenti realizzati dall'ambasciata svizzera in Croazia e citati nella decisione impugnata, non è possibile né una critica alla fonte né una confutazione della valutazione della SEM. La SEM ha riprodotto le conclusioni in forma sintetica e presentato le sue considerazioni in modo comprensibile; di conseguenza, la SEM ha sufficientemente adempiuto al suo obbligo di motivazione e non vi è stata alcuna violazione del diritto di consultazione degli atti<sup>11</sup>.

### Commento dell'OSAR

**Divulgazione dei chiarimenti dell'ambasciata:** il diritto di essere sentito richiede che la persona ricorrente possa prendere visione dei documenti su cui si basa una decisione che la riguarda. Secondo l'OSAR, una sintesi generale delle conclusioni non è sufficiente. Inoltre, l'OSAR non comprende quali interessi di segretezza pubblici si oppongano alla divulgazione del chiarimento dell'ambasciata di cui sopra.

**Il chiarimento dell'ambasciata:** secondo la SEM, il Centre for Peace Studies (CPS), una ONG locale, è stato consultato per il chiarimento dell'ambasciata. Tuttavia, l'organizzazione dichiara di obiettare alle dichiarazioni delle autorità svizzere contenute nel chiarimento dell'ambasciata. Al riguardo un estratto di un articolo della WOZ del 22 dicembre 2022<sup>12</sup>:

*«Questa valutazione si basa su molteplici chiarimenti da parte dell'ambasciata svizzera in loco, l'ultimo dei quali avvenuto nel marzo 2022. La SEM afferma di aver parlato anche con ONG locali, come il Centre for Peace Studies (CPS) in Croazia. Il CPS è citato anche in una decisione in materia di asilo ottenuta dalla WOZ. In essa si legge anche che "le ONG critiche nei confronti del Ministero degli Interni croato" condividono la valutazione secondo cui le persone ritrasferite in base a Dublino non dovrebbero aspettarsi un ulteriore allontanamento in un altro Paese.*

*É stata pertanto effettuata una telefonata all'attivista del CPS Sara Kekuš, la quale non ha nascosto la propria sorpresa. L'ambasciata svizzera aveva effettivamente contattato l'organizzazione a febbraio. Ma c'è stata solo una conversazione con uno 'stagista' dell'ambasciata il quale, evidentemente, non ha ascoltato: "Siamo fundamentalmente in disaccordo con la valutazione delle autorità svizzere", afferma Kekuš.*

<sup>9</sup> Cfr. per es. TAF, D-735/2022 del 28 febbraio 2022, consid. 4.1.

<sup>10</sup> Cfr. per es. TAF, D-7/2022 del 24 marzo 2022, consid. 6.1.

<sup>11</sup> Cfr. per es. TAF, D-735/2022 del 28 febbraio 2022, consid. 5.3.1.

<sup>12</sup> WOZ, *Eine Kette der Verachtung*, 22 dicembre 2022, consultabile all'indirizzo: [www.woz.ch/2251/asylpolitik/eine-kette-der-verachtung/!4E9GPF4B59WJ](http://www.woz.ch/2251/asylpolitik/eine-kette-der-verachtung/!4E9GPF4B59WJ).

*Non è vero che le violazioni dei diritti umani riguardano solo la zona di confine della Croazia. “Non c’è dubbio che il sistema di asilo croato abbia delle falle sistemiche”, , afferma l’attivista. Anche a Zagabria capita che le persone vengano prelevate arbitrariamente dalla polizia e poi deportate in Bosnia-Erzegovina, anche quelle che hanno in corso una procedura d’asilo. Non si possono escludere respingimenti a catena di questo tipo”. Kekuš lo racconta come se la conoscenza di questo fosse evidente. E dice: “è preoccupante che si supponga che il CPS sostiene la prassi svizzera.»*

### **5.1.2 Carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 paragrafo 2, del regolamento Dublino III**

In risposta all’accusa di carenze sistemiche nel sistema d’asilo croato, il TAF fa riferimento, tra l’altro, con un modulo di testo, ai vari obblighi legali che la Croazia si è impegnata a rispettare:

Come ha correttamente sottolineato anche l’istanza precedente, la Croazia è uno Stato firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105) e della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), nonché del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e rispetta gli obblighi del diritto internazionale in materia. Si può presumere che questo Stato riconosca e tuteli i diritti che derivano per le persone richiedenti protezione dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2013/32/UE del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (direttiva sulla procedura) e dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva accoglienza).

Sebbene questo assunto di base possa essere confutato in casi individuali, ciò non si è mai verificato nei casi portati davanti alla Corte. Il TAF non vede ragioni concrete per ipotizzare carenze sistemiche nell’ambito delle procedure di ripresa in carico<sup>13</sup>.

### **Commento dell’OSAR**

Il CPS nell’articolo della WOZ già citato sopra<sup>14</sup> dichiara: «*Non è vero che le violazioni dei diritti umani riguardano solo la zona di confine della Croazia. “Non c’è dubbio che il sistema di asilo croato abbia delle falle sistemiche”, afferma l’attivista [Sara Kekuš del Centre for Peace Studies CPS].»*

<sup>13</sup> Cfr. per es. TAF, D-735/2022 del 22 febbraio 2022, consid. 6.5.2; F-3903/2022, consid. 4 (con ulteriore rimando a TAF F-1653/2022 del 21 aprile 2022, consid. 6.2; D-1404/2022 del 30 marzo 2022; D-735/2022 del 28 febbraio 2022, consid. 6.5.2); TAF F-3957/2022 dell’11 ottobre 2022, consid. 5 con ulteriori rimandi; D-4160/2022 del 28 settembre 2022, consid. 7.3.1.; TAF F-4542/2022 dell’11 novembre 2022, consid. 6.2.; F-5023/2022 del 23 novembre 2022, consid. 5.2.

<sup>14</sup> WOZ, *Eine Kette der Verachtung*, 22 dicembre 2022, consultabile all’indirizzo: [www.woz.ch/2251/asyIpolitik/eine-kette-der-verachtung/!4E9GPF4B59WJ](http://www.woz.ch/2251/asyIpolitik/eine-kette-der-verachtung/!4E9GPF4B59WJ).

### 5.1.3 Respingimenti dall'interno del paese

La SEM e il TAF ritengono che il problema dei respingimenti nella zona di confine croata non possa essere collegato ai rimpatri Dublino in Croazia<sup>15</sup>.

Il CPS nell'articolo della WOZ già citato sopra<sup>16</sup> dichiara: «Anche a Zagabria capita che le persone vengano prelevate arbitrariamente dalla polizia e poi deportate in Bosnia-Erzegovina, anche quelle che hanno in corso una procedura d'asilo. Non si possono escludere respingimenti a catena di questo tipo. Kekuš lo racconta come se la conoscenza di questo fosse evidente. E dice: "è preoccupante che si supponga che il CPS sostiene la prassi svizzera."»

Secondo il CPS, è provato che anche persone provenienti dall'interno della Croazia vengono espulse illegalmente. Esistono diversi rapporti e documentazioni in merito, eccone una selezione (in inglese):

- CPS e di Pro Asyl, Rapporto sulle sistematiche violazioni dei diritti umani in Croazia: [www.cms.hr/system/publication/pdf/182/CommonReport\\_2022.pdf](http://www.cms.hr/system/publication/pdf/182/CommonReport_2022.pdf)
- CPS, Rapporto su pushbacks e le prassi osservate negli anni 2020 e 2021: [www.cms.hr/hr/publikacije/report-on-illegal-expulsions-from-croatia-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic](http://www.cms.hr/hr/publikacije/report-on-illegal-expulsions-from-croatia-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic)
- CPS, Rapporto sui respingimenti di minori accompagnati e non accompagnati: [www.cms.hr/en/azil-i-integracijske-politike/djeca-i-djeca-bez-pratnje-sustavno-nezakonito-protjerivana-iz-hrvatske](http://www.cms.hr/en/azil-i-integracijske-politike/djeca-i-djeca-bez-pratnje-sustavno-nezakonito-protjerivana-iz-hrvatske)
- Rapporto del Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (CPT): [www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-its-2020-ad-hoc-visit-to-croatia](http://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-its-2020-ad-hoc-visit-to-croatia)
- Rapporto del Consiglio danese dei rifugiati (DRC) sulla Bosnia Erzegovina: <https://pro.drc.ngo/bosnia>, <https://pro.drc.ngo/resources/documents/border-monitoring-factsheet-august-2022/>
- Rapporto del Border Violence Monitoring Network (BVMN) reports: [www.borderviolence.eu/category/monthly-report/](http://www.borderviolence.eu/category/monthly-report/)

I rapporti si riferiscono a persone con documenti d'identità croati che li identificano come richiedenti asilo e che si trovavano in Bosnia dopo i respingimenti. I rapporti non si riferiscono specificamente a persone ritrasferite in base a Dublino, ma a richiedenti asilo in generale<sup>17</sup>. È dimostrato che i respingimenti avvengono anche dall'interno del paese. L'ipotesi della SEM e del TAF che il problema dei respingimenti riguardi esclusivamente la zona di confine non può quindi essere accettata senza ulteriori approfondimenti.

Significativo è anche il caso di studenti nigeriani entrati in Croazia con un visto ed espulsi illegalmente in Bosnia:

- [www.dw.com/en/nigerian-students-experience-a-nightmare-in-croatia/a-51569232](http://www.dw.com/en/nigerian-students-experience-a-nightmare-in-croatia/a-51569232)
- [www.nytimes.com/2019/12/11/world/europe/nigerian-migrants-croatia-table-tennis.html](http://www.nytimes.com/2019/12/11/world/europe/nigerian-migrants-croatia-table-tennis.html)
- [www.theguardian.com/world/2019/dec/11/nigerian-students-table-tennis-players-croatia-deported-bosnia-plead-sent-home](http://www.theguardian.com/world/2019/dec/11/nigerian-students-table-tennis-players-croatia-deported-bosnia-plead-sent-home)
- [www.theguardian.com/world/2019/dec/13/nigerian-student-student-table-tennis-players-deported-croatia-had-visas](http://www.theguardian.com/world/2019/dec/13/nigerian-student-student-table-tennis-players-deported-croatia-had-visas)

<sup>15</sup> Cfr. per es. TAF D-4160/2022 del 28 settembre 2022, consid. 7.3.1; E-4320/2022 del 5 ottobre 2022, consid. 6.3.

<sup>16</sup> WOZ, *Eine Kette der Verachtung*, 22 dicembre 2022, consultabile all'indirizzo: [www.woz.ch/2251/asyllpolitik/eine-kette-der-verachtung/!4E9GPF4B59WJ](http://www.woz.ch/2251/asyllpolitik/eine-kette-der-verachtung/!4E9GPF4B59WJ).

<sup>17</sup> Dopo il trasferimento in base a Dublino, non esiste più una distinzione tra le persone ritrasferite in base a Dublino e gli altri richiedenti asilo.

## 5.2 Violenza della polizia

Il TAF concorda con la SEM nella sua valutazione, secondo la quale la Croazia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante che è disposta e in grado di fornire una protezione adeguata alle persone ricorrenti.

Si fa riferimento alla possibilità di presentare una denuncia alle autorità competenti e al sostegno delle ONG locali<sup>18</sup>. (Cfr. capitolo 4.6. su questo argomento).

In numerosi casi, è stato sottolineato che le persone ricorrenti potevano rivolgersi per vie legali alle autorità croate per ottenere riparazione in relazione alla presunta violenza da parte delle autorità croate<sup>19</sup>.

### Commento dell'OSAR

Può darsi che le autorità di polizia funzionino, ma è stato dimostrato che violano il diritto internazionale vincolante maltrattando, umiliando, picchiando, detenendo e respingendo illegalmente le persone in cerca di protezione<sup>20</sup>. Il ricorso alla giustizia non è un'opzione realistica in questi casi, come illustrato nel rapporto OSAR [Violenza della polizia in Bulgaria e Croazia: conseguenze per i trasferimenti Dublino del settembre 2022](#) (pag. 16 seg.).

---

<sup>18</sup> Cfr. per es. TAF, D-1418/2022 del 4 aprile 2022, consid. 5.3.2.

<sup>19</sup> Cfr. per es. TAF, F-3903/2022, consid. 5.2; TAF, F-3903/2022, consid. 5.2; F-3957/2022 dell'11 ottobre 2022, consid. 6.2; D-4160/2022 del 28 settembre 2022, consid. 7.3.1; F-5023/2022 del 23 novembre 2022, consid. 6.3.

<sup>20</sup> Cfr. ad es. i rapporti del Comitato contro la tortura del Consiglio d'Europa ([Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment \(CPT\) from 10 to 14 August 2020](#), 3 dicembre 2021); del Border Violence Monitoring Networks (ad es. [Croatian authorities leading choreographed violence near Cetingrad](#) del 21 ottobre 2020; [monthly reports](#); [Torture and cruel, inhumane and degrading treatment of refugees and migrants in Croatia in 2019](#) del 15 gennaio 2020, da cui è tratto quanto segue: «More than 80% of our case reports collected in 2019 contained one or, in most cases, multiple features of violence indicating either torture or cruel, inhumane and degrading treatment.»), Centre for Peace Studies (ad es. [Report on violent and illegal expulsions of children and unaccompanied children](#) del 29 maggio 2020), [bordermonitoring.eu](#).  
Diversi articoli di stampa, tra cui: The Guardian, [Croatian police accused of 'sickening' assaults on migrants on Balkans trail](#), 21 ottobre 2021; Rundschau, [Video-Beweis: Kroatische Polizisten prügeln Migranten aus der EU](#), 6 ottobre 2021; The Guardian, [Croatian border police accused of sexually assaulting Afghan migrant](#), 7 aprile 2021; Der Spiegel, [»Sie haben wie blind auf mich eingeschlagen«](#), 18 novembre 2020; Heute, [So brutal soll Kroatiens Polizei Migranten zureichten](#), 25 ottobre 2020; Heute, [Yilmaz klagt: «Österreich ließ Bosnien im Stich»](#) 30 settembre 2020; Deutschlandfunk, [Polizeigewalt auf der Balkanroute «Sie brechen Arme, Beine, Köpfe»](#), 31 luglio 2019; Save the children, [Hundreds of children report police violence at EU borders](#), 24 dicembre 2018, il rapporto riguarda anche la violenza perpetrata ai confini dell'UE, tra cui Bulgaria e Croazia, estratto: *«According to children's testimonies, some border guards at different borders in the Western Balkans region used pepper sprays on them, took their phones and broke them, stole money from them, forced them to remove clothes and shoes, and set dogs on them.»*

## 5.3 Assistenza sanitaria

### 5.3.1 Obbligo previsto dalla Direttiva accoglienza UE

«Nel caso in cui le persone ricorrenti necessitino di cure mediche al momento del rientro in Croazia, va notato che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione delle persone richiedenti l'assistenza medica necessaria, che comprende almeno le cure d'emergenza e le cure essenziali per le malattie e i disturbi mentali gravi (art. 19, paragrafo 1, Direttiva accoglienza).»<sup>21</sup>

Si fa riferimento alla giurisprudenza del DTAF 2011/9 consid. 7 e alla sentenza Paposhvili della CEDU.<sup>22</sup>

Secondo il TAF, non vi sono prove che la Croazia non stia adempiendo agli obblighi previsti dal Regolamento Dublino III dal punto di vista medico.<sup>23</sup>

### Commento dell'OSAR

La sentenza della CGUE C.K; C-578/16 PPU del 16 febbraio 2017 potrebbe impedire il trasferimento in caso di grave malattia. Questi i punti principali della sentenza:

- Applicazione assoluta del divieto di tortura in tutte le fasi della procedura Dublino.
- Non solo devono essere chiarite le carenze sistemiche nel Paese di destinazione, ma lo Stato di trasferimento deve garantire che non vi sia nel singolo caso alcuna minaccia di violazione del divieto di tortura nel Paese di destinazione.
- L'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE deve essere interpretato come l'art. 3 della CEDU; gli Stati membri sono vincolati dall'interpretazione della CEDU e dalla sua giurisprudenza nell'applicazione del regolamento Dublino III.
- **Se il trasferimento minaccia di determinare un significativo deterioramento delle condizioni di salute, non deve essere effettuato.**
- **Gli Stati trasferenti devono verificare e garantire che l'assistenza sanitaria sia disponibile anche nello Stato di destinazione subito dopo il trasferimento.**
- Il termine di trasferimento di sei mesi non può essere esteso in caso di malattia. La CGUE incoraggia gli Stati membri a esercitare la clausola di sovranità se non si prevede un miglioramento delle condizioni di salute del richiedente asilo nel breve periodo o se una sospensione a lungo termine della procedura rischierebbe di peggiorare le sue condizioni.

<sup>21</sup> Cfr. per es. TAF, F-3903/2022, consid. 5.3; TAF, D-7/2022 del 24 marzo 2022, consid. 7.2.3.

<sup>22</sup> Cfr. per es. TAF, D-7/2022 del 24 marzo 2022, consid. 7.2.2; TAF, F-3903/2022 del 16 settembre 2022, consid. 5.2; F-3957/2022 dell'11 ottobre 2022, consid. 6.3.

<sup>23</sup> Cfr. per es. TAF, D-1418/2022 del 4 aprile 2022, consid. 5.3.6.3.

### Dalla sentenza, N. marg. 98:

L'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [articolo 3 CEDU] deve essere interpretato come segue:

- Anche se non vi sono motivi sostanziali per ritenere che vi siano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo ai sensi del regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni tali da escludere che il suo trasferimento sia accompagnato da un rischio reale e comprovato di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale articolo.
- **Se il trasferimento di un richiedente asilo che presenta una patologia mentale o fisica particolarmente grave comporta un rischio reale e comprovato di deterioramento sostanziale e irreversibile del suo stato di salute, il trasferimento costituisce un trattamento inumano e degradante ai sensi di tale articolo.**
- Spetta alle autorità dello Stato membro che deve effettuare il trasferimento e, se del caso, ai suoi Tribunali, eliminare ogni serio dubbio circa l'effetto del trasferimento sulla salute dell'interessato, adottando le precauzioni necessarie affinché il trasferimento avvenga in condizioni che consentano di tutelare adeguatamente e sufficientemente il suo stato di salute. Qualora, in considerazione della particolare gravità della patologia del richiedente asilo interessato, tali misure precauzionali non siano sufficienti a garantire che il suo trasferimento non sia accompagnato da un rischio reale di deterioramento sostanziale e irreversibile del suo stato di salute, spetterà alle autorità dello Stato membro interessato sospendere l'esecuzione del suo trasferimento fino a quando le sue condizioni lo rendono idoneo al trasferimento.
- Se del caso, ove risulti che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non è destinato a migliorare a breve termine o che una sospensione a lungo termine della procedura rischierebbe di peggiorare le sue condizioni, lo Stato membro richiedente può decidere di esaminare direttamente la domanda del richiedente asilo in applicazione della «clausola discrezionale» di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento n. 604/2013.

#### 5.3.2 Trattamento psichiatrico

Il TAF afferma che l'accesso a un trattamento psichiatrico adeguato in Croazia può essere difficile in alcune circostanze, poiché non esiste un meccanismo di monitoraggio per identificare le persone richiedenti asilo vulnerabili con esigenze particolari e le misure da adottare a loro favore. Tuttavia, questa constatazione viene immediatamente relativizzata nei casi in cui la diagnosi è già stata fatta in Svizzera. In caso di difficoltà di accesso all'assistenza medica, è possibile rivolgersi alle organizzazioni caritatevoli che operano in Croazia.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Cfr. per es. TAF, D-7/2022 del 24 marzo 2022, consid. 7.2.3.

Il TAF sottolinea inoltre che in Croazia, oltre alle istituzioni statali, ci sono anche **offerte delle ONG** per l'assistenza psicologica. Si può quindi ritenere che sia disponibile un'offerta di cure sufficiente.<sup>25</sup> (Cfr. capitolo 4.4. su questo argomento).

### Commento dell'OSAR

In Croazia esistono diverse difficoltà e ostacoli nell'accesso alle cure psichiatriche per le persone richiedenti asilo. L'OSAR ha pubblicato un **rapporto** su questo tema nel dicembre 2021, i cui contenuti sono ancora attuali. Il rapporto mostra che l'accesso alle cure psicologiche in Croazia è difficile nella pratica, anche per i cittadini. Per le persone che non parlano la lingua, le possibilità di ricevere un trattamento duraturo sono minime. Le lacune nella copertura assicurativa, unite alla mancanza di traduzione e di cure per le persone che soffrono di malattie mentali, fanno sì che i problemi psichici di molte persone non vengano affrontati e trattati. In Croazia mancano traduttrici e traduttori in tutti i settori legati all'asilo e all'immigrazione, nell'assistenza sanitaria, ma anche nell'istruzione e nei servizi sociali. C'è una generale carenza di traduttori per alcune lingue, ma anche di traduttrici. Questa mancanza porta a un sovraccarico delle traduttrici e dei traduttori disponibili e porta con sé il rischio che singoli interpreti debbano tradurre per la stessa persona in situazioni diverse, il che mina la loro imparzialità, nonché la fiducia dei richiedenti asilo nel sistema. La mancanza di un trattamento approfondito e adeguato potrebbe influire sul processo di integrazione. L'impatto dei traumi e dello stress cronico sulla salute mentale delle persone rifugiate è sottovalutato e non riconosciuto. Inoltre, tutto il sostegno e il trattamento delle persone con problemi di salute mentale sono forniti dalle ONG. Lo Stato finanzia una parte delle loro attività, ma non offre sostegno in prima persona. Questo è un motivo di instabilità, poiché queste ONG e la continuità del loro lavoro dipendono dai fondi forniti.

Il TAF afferma inoltre che l'accesso a un trattamento psichiatrico adeguato può essere difficile se la diagnosi non è già stata fatta in Svizzera. A questo proposito va notato che, a causa dei termini ravvicinati nella procedura Dublino, le malattie mentali presumibilmente rimangono spesso non individuate o può essere ancora troppo presto per una diagnosi.

## 5.4 Riferimento alla società civile

In diversi casi, la SEM e il TAF fanno riferimento alla possibile assistenza delle ONG.<sup>26</sup> È indiscutibile che in Croazia siano attive buone organizzazioni della società civile.

---

<sup>25</sup> Cfr. TAF, D-7/2022 del 24 marzo 2022, consid. 7.2.3; TAF, F-3903/2022, consid. 5.2; F-3957/2022 dell'11 ottobre 2022, consid. 6.4; F-5023/2022 del 23 novembre 2022, consid. 6.4.3.

<sup>26</sup> Cfr. per es. TAF F-4542/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 7.5.

## Commento dell'OSAR

I servizi della società civile vengono forniti soprattutto laddove lo Stato lascia un vuoto. Molti di questi servizi sarebbero compiti dello Stato, come la fornitura di trattamenti psichiatrici. Il fatto che questi servizi siano in parte forniti da attori della società civile va accolto con favore. Tuttavia, secondo l'OSAR, non è accettabile che le autorità e i Tribunali svizzeri facciano riferimento a questi servizi volontari e finanziati da donazioni per dimostrare che un altro Stato di Dublino sta adempiendo ai suoi obblighi.

In questo senso si è espressa anche la Corte di giustizia dell'UE nella sentenza Haqbin: «Una simile considerazione non è rimessa in discussione dalla circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, che al richiedente escluso a titolo di sanzione da un centro di accoglienza in Belgio sarebbe stata fornita, al momento dell'imposizione di tale sanzione, un elenco di centri privati per i senz'altro che avrebbero potuto accoglierlo. Difatti, le autorità competenti di uno Stato membro non possono limitarsi a fornire a un richiedente, escluso da un centro di accoglienza a seguito di una sanzione inflittagli, un elenco di strutture di accoglienza a cui potrebbe rivolgersi per ivi beneficiare di condizioni materiali di accoglienza equivalenti a quelle che gli sono state revocate.»<sup>27</sup>

## 6 Giurisprudenza internazionale

### 6.1 CEDU

Sia nel novembre 2021 che nel gennaio 2023, la Croazia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo CEDU per violazione dell'articolo 2 della CEDU (diritto alla vita). Entrambi i casi riguardavano la morte di migranti. Questa è un'ulteriore indicazione del fatto che la SEM e il TAF non possono basarsi su un modulo di testo secondo cui non ci sono prove che la Croazia non stia rispettando i suoi obblighi di diritto internazionale.

#### 6.1.1 Daraibou v. Croatia, 17 gennaio 2023, n. 84523/17

Il ricorrente, un cittadino marocchino, ha denunciato alla CEDU una violazione dell'articolo 2 della Convenzione, sostenendo di aver subito lesioni potenzialmente letali a causa della negligenza degli agenti di polizia responsabili della sicurezza dei detenuti nel centro di detenzione della polizia in cui era trattenuto e che le indagini condotte successivamente agli avvenimenti non fossero sufficienti

---

<sup>27</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 12 novembre 2019, [causa C-233/2018](#), Zubair Haqbin

Il 27 marzo 2015, l'attore e altre tre persone sono stati scoperti dalla polizia di frontiera croata a bordo di un camion entrato clandestinamente in Croazia dalla Serbia. Sono stati arrestati e detenuti in una stanza nella cantina della stazione di polizia di Bajakovo dove erano in attesa di essere allontanati in Serbia. Mentre erano detenuti in questa stanza, in cantina è scoppiato un incendio che si è propagato in modo incontrollato. Uno dei detenuti è morto nella stazione di polizia, mentre due sono morti per le ferite riportate. Le indagini penali del Ministero pubblico di Vukovar sono durate circa due anni e mezzo e hanno rivelato che due degli agenti di polizia responsabili della sicurezza dei detenuti non avevano seguito le istruzioni per sorvegliare la stanza di detenzione. È stato inoltre constatato che queste violazioni rientravano nell'ambito della responsabilità disciplinare e che non era necessario perseguire gli agenti. Il procedimento disciplinare ha rilevato carenze nella supervisione dei migranti e uno degli agenti è stato assolto, mentre l'altro è stato multato con una pena pecuniaria di tre mesi al 10% del suo stipendio mensile perché aveva rischiato la vita per salvare i detenuti. Il procedimento disciplinare è giunto anche alla conclusione che lo spazio inadeguato e alcune carenze organizzative di queste strutture hanno avuto un ruolo nella tragedia.

Nel maggio 2018, il Ministero pubblico ha aperto un'indagine penale contro il ricorrente, sospettandolo di aver appiccato l'incendio. L'indagine è stata archiviata senza ulteriori azioni, poiché il ricorrente è stato espulso dalla Croazia al Marocco nel giugno 2019.

Considerando l'aspetto materiale dell'articolo 2 della Convenzione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato che le autorità non hanno fornito al ricorrente una protezione sufficiente e ragionevole della sua vita e della sua integrità fisica. Considerando gli aspetti procedurali dell'articolo 2 della Convenzione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre rilevato che la Croazia non ha attuato le disposizioni di diritto interno che garantiscono il rispetto del diritto alla vita e servono a scoraggiare in futuro comportamenti che possano mettere a repentaglio tale diritto.

#### **6.1.2 M.H. and others v. Croatia, 18 novembre 2021, n. 15670/18 and 43115/18**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha riscontrato numerose violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) da parte della Croazia in relazione al respingimento mortale e alla detenzione di una famiglia afghana. Il Border Violence Monitoring Network (BVMN) ha documentato respingimenti che hanno colpito quasi 1'000 persone in tutta la regione balcanica nell'ottobre 2020. In Serbia, dove quasi 1'000 persone prive di documenti erano detenute dalle autorità, un minibus stracolmo che trasportava persone in fuga si è ribaltato, causando due morti e numerosi feriti.

Nel caso di M.H. e altri contro la Croazia, riguardante una famiglia afghana di 14 persone, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato che la Croazia aveva violato diversi articoli della CEDU. Secondo le persone ricorrenti, la madre e i suoi sei figli sono stati costretti a tornare indietro dalle autorità croate nel novembre 2017 dopo aver attraversato il confine dalla Serbia. Il gruppo è stato intercettato da agenti di polizia croati mentre si riposava in un campo e, nonostante avesse espresso il desiderio di chiedere asilo, è stato riportato al confine e gli è stato detto di tornare in Serbia seguendo un percorso ferroviario nella zona. Al passaggio di un treno, uno dei minori, una bambina di sei anni, è stato investito ed è morto a causa dell'incidente. Il 21 marzo 2018, le autorità croate hanno arrestato le persone ricorrenti che avevano tentato un secondo attraversamento della frontiera. Nonostante avessero

espresso il desiderio di richiedere asilo, sono state trattenute in un centro di immigrazione di transito a Tovarnik. Nella sua sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato diverse violazioni della CEDU, tra cui l'inefficacia delle indagini sulla morte della bambina (articolo 2, dal punto di vista procedurale), il trattamento degradante dei bambini, detenuti per più di due mesi (articolo 3, diritto materiale) e la mancanza del necessario controllo, della vigilanza e diligenza durante il procedimento per limitare il più possibile la detenzione familiare (articolo 5, paragrafo 1), la limitazione dei contatti con l'avvocato scelto, pressioni sull'avvocato con l'obiettivo di scoraggiarlo dal portare avanti il caso (articolo 34) e l'espulsione collettiva da parte della polizia croata al di fuori del valico di frontiera ufficiale e senza previa notifica alle autorità serbe (articolo 4, paragrafo 4). L'organizzazione affiliata all'ECRE, Centre for Peace Studies, che è intervenuta nel caso, e l'alleanza di attivisti Are You Syrious hanno chiesto il licenziamento del Ministro degli Interni e degli altri responsabili alla luce della sentenza. «La sentenza non può restituire la vita del bambino perduto, ma speriamo che sia un punto di svolta per un cambiamento politico», hanno dichiarato le ONG.<sup>28</sup>

Raccomandazioni del Centre for Peace Studies e della Human Rights House di Zagabria sull'attuazione della sentenza M.H. del 22 settembre 2022.

## 6.2 Tribunali nazionali

- Diversi Tribunali amministrativi tedeschi dubitano che le persone ritrasferite in base a Dublino siano al sicuro dalla violenza delle autorità croate:

«Non c'è motivo di credere che le persone rinviate in base all'accordo di Dublino sfuggano alla violenza perpetrata e incoraggiata dallo Stato croato. Questa è la conclusione del Tribunale amministrativo di Braunschweig nella sua sentenza del 24.5.2022 [[Tribunale amministrativo di Braunschweig, sentenza del 24.5.2022 (-2 A 46/22, punto 34 ss.)]. Il Tribunale sostiene che vi sono seri motivi per ritenere che le autorità croate non rispettino il diritto di chiedere asilo e quindi violino il principio di non respingimento. Il Tribunale ha inoltre sostenuto che sono state presentate prove sufficienti di carenze sistemiche nel sistema di asilo croato. Nel luglio 2022, il Tribunale amministrativo di Friburgo si è basato sulla sentenza citata e ha inoltre constatato che vi è il serio timore che le persone richiedenti asilo rimpatriate dalla Germania alla Croazia nell'ambito di una procedura Dublino vengano rimandate da lì in Bosnia-Erzegovina o in Serbia senza poter seguire una procedura d'asilo [Tribunale amministrativo di Friburgo, A 1 K 1805/22, 26.07.2022]. Nella sua sentenza del 2.9.2022, il Tribunale amministrativo di Stoccarda conclude che le persone tornate in Croazia non ricevono protezione contro un possibile allontanamento e che vengono rimandate dalla Croazia senza un'udienza e senza garanzie procedurali elementari [Tribunale amministrativo di Stoccarda, decisione del 02.09.2022 (A 16 K 3603/22)].»<sup>29</sup>

<sup>28</sup> ECRE, ELENA Weekly Bulletin del 19 novembre 2022 (traduzione OSAR).

<sup>29</sup> Solidarité sans frontières, I rimpatri Dublino in Croazia devono essere fermati da subito, rapporto del 5 dicembre 2022, [www.sosf.ch/de/themen/schengen-europa/informationen-artikel/stopdublinkroatien.html](http://www.sosf.ch/de/themen/schengen-europa/informationen-artikel/stopdublinkroatien.html).

- **Sentenza del Tribunale di Genova del 19 marzo 2019** che ha sospeso un trasferimento Dublino verso la Croazia. Il giudice ha sottolineato la situazione del sistema di accoglienza croato e il clima generale del Paese. Inoltre, alla luce di numerose fonti, sono stati sollevati dubbi sul sistema di accoglienza e di asilo in Croazia, nonché sulle condizioni critiche nei centri di accoglienza e, più in generale, sul clima culturale di intolleranza e discriminazione e sono stati esaminati criticamente anche i respingimenti verso la Serbia.
- **Sentenza del Tribunale amministrativo sloveno del 16 luglio 2020:** In questo caso, viene dimostrato che la polizia nazionale ha effettuato un'espulsione collettiva illegale di un membro di una minoranza anglofona perseguitata proveniente dal Camerun che voleva chiedere asilo in Slovenia. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che la Repubblica di Slovenia ha violato il diritto di asilo del richiedente (articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), il divieto di espulsioni collettive (articolo 19, paragrafo 1) e il principio di non respingimento (articolo 19, paragrafo 2). Il Tribunale ha stabilito che la polizia non aveva informato il richiedente asilo dei suoi diritti di asilo, come prescritto, in chiara violazione del diritto nazionale e dell'UE. Il respingimento ha inoltre violato il divieto di espulsione collettiva, poiché al richiedente non è stato emesso un ordine di espulsione né gli sono state fornite traduzione e assistenza legale prima di essere riportato in Croazia. Per quanto riguarda il respingimento a catena, la sentenza ha rilevato che esistevano segnalazioni sufficientemente affidabili di possibili rischi in relazione all'articolo 3 della CEDU sia in Croazia, dove il ricorrente è stato inizialmente espulso, sia in Bosnia-Erzegovina, dove è stato successivamente respinto.
- Inoltre, il 13 aprile 2022, un Tribunale dei **Paesi Bassi** ha sospeso i rimpatri Dublino verso la Croazia. Il Tribunale distrettuale dell'Aia ha stabilito che il trasferimento verso la Croazia, in considerazione dei rischi di allontanamento, è stato sospeso alla luce dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dell'art. 3 della CEDU.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Council of State [Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State], decisione del 13 aprile 2022 (Az. 202104072/1/V3).

## 7 Valutazione dell'OSAR

Il TAF sostiene che, in linea di principio, non vi sarebbe alcuna prova che la Croazia non rispetti i suoi obblighi del diritto internazionale. Come l'OSAR ha già spiegato in dettaglio nel rapporto sulla violenza della polizia in Croazia e Bulgaria, questa affermazione non può essere compresa alla luce delle prove numerose e ben documentate, nonché delle ultime due condanne<sup>31</sup> della CEDU, che vanno in una direzione diversa.

I ricorsi alla base delle sentenze D-1418/2022 del 4 aprile 2022, D-4160/2022 del 28 settembre 2022 e F-5543/2022 del 7 dicembre 2022 sono stati considerati dal TAF come manifestamente infondati. Secondo l'OSAR, è discutibile che il ricorso di una famiglia con figli con problemi di salute e in un caso con una gravidanza, rimandata in un Paese Dublino controverso come la Croazia possa essere manifestamente infondato, a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli.

La seguente affermazione del TAF nella sentenza di riferimento del 2019 rimane centrale secondo l'OSAR: il modo in cui la Croazia tratta le persone migranti e le persone entrate illegalmente al di fuori del quadro di Dublino è rilevante ai fini della valutazione del modo in cui il Paese adempie ai suoi obblighi del diritto internazionale. Secondo l'OSAR, questa affermazione deve valere indipendentemente dal fatto che si tratti di una procedura di accoglienza o di riammissione, in quanto è di natura generale. Dalla pubblicazione della sentenza di riferimento nel 2019, i casi di violazione del diritto internazionale in Croazia sono nuovamente aumentati in modo significativo.

## 8 Posizione dell'OSAR

La Croazia viola gli obblighi che le derivano dal diritto internazionale con respingimenti illegali. Secondo l'OSAR, ci sono prove e rapporti sufficienti che indicano che il problema dei respingimenti non riguarda solo la regione di confine. A prescindere da ciò, è comunque insostenibile che sia la SEM sia il TAF affermino che non vi sono indicazioni che la Croazia non stia rispettando i suoi obblighi del diritto internazionale. Come già sottolineato nel rapporto sulla violenza della polizia in Croazia e Bulgaria, anche il riferimento al ricorso alla giustizia in Croazia non porta a nulla. Nel rapporto sull'assistenza psichiatrica in Croazia, l'OSAR ha spiegato quanto sia difficile accedere a un sostegno adeguato in questo ambito. Secondo l'OSAR, il riferimento al sostegno da parte delle ONG non è giustificato; vede in modo molto critico il riferimento ai servizi forniti dalla società civile che in realtà sarebbero di competenza dello Stato.

Si dovrebbe rinunciare ai trasferimenti di persone vulnerabili verso la Croazia. Se tuttavia avvengono, è necessario ottenere garanzie individuali per assicurare un'accoglienza adeguata.

---

<sup>31</sup> CEDU, sentenza del 18 novembre 2021, *M.H. and others v. Croatia*, n. 15670/18 and 43115/18; [Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment \(CPT\) from 10 to 14 August 2020](#), pubblicata il 3 dicembre 2021; CEDU, sentenza del 17 gennaio 2023, *Daraibou v. Croatia*, n. 84523/17.